



# COMUNE DI CAMBIANO

## Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 112 DEL 03-12-2019

Ufficio: SUAP

**Oggetto: CALENDARIO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE ANNO 2020**

Richiamato l'art. 15 del D. Lgs n. 114 del 31/03/1998 "*Riforma della disciplina relativa al settore del Commercio*", a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante le norme in materia di "*vendite straordinarie*";

Visto l'art. 14 della legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 13/2011, il quale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni di cui al Decreto Legislativo n. 281/1997, stabilisce che sia la Giunta Regionale a fissare annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e che siano i Comuni, nell'ambito di tale periodo, a fissarne annualmente la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Vista la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 con la quale la Regione Piemonte ha deliberato di fissare le date di inizio delle vendite di fine stagione secondo le seguenti scadenze:

- inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;

Dato atto che per l'anno 2020 secondo quanto previsto dalla D.G.R. 3-8048/2018 la data di inizio delle vendite di fine stagione è:

- per i saldi invernali: **4 gennaio 2020**
- per i saldi estivi: **4 luglio 2020**

Visto il T.U. degli Enti Locali 18/08/2000 n. 267;

Dato atto che, per consolidata tradizione, nel nostro territorio il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto in maniera continuativa per la durata massima consentita dal disposto normativo, per cui si ritiene di mantenere tale consuetudine, acquisita sia dagli operatori del settore che dai consumatori;

Visto il Decreto n. 2 dell'11/01/2019 di attribuzione della posizione organizzativa;

### DISPONE

Di fissare il seguente calendario per lo svolgimento delle vendite di fine stagione – **SALDI 2020**

<b>SALDI STAGIONE INVERNALE: da sabato 4 gennaio 2020 a sabato 29 febbraio 2020</b> <b>SALDI STAGIONE ESTIVA: da sabato 4 luglio 2020 a sabato 29 agosto 2020</b>
--

Gli operatori interessati potranno effettuare le vendite di fine stagione nei periodi suddetti senza alcuna comunicazione all'ufficio comunale, dato atto che la legge regionale 11 marzo 2017 n. 3, ha eliminato l'obbligo di comunicazione dell'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercenti;

L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione **DEVE** renderlo noto ai consumatori esponendo un cartello nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, le percentuali di sconti o ribassi praticati sui prezzi normali, l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita a tutela dei consumatori;

Si fa presente che, in base all'art. 15 c. 3 della L.R. n. 28/1999, *“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche senza termini di paragone”*;

Si informa che ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28/1999 modificato dall'art. 3 della L.R. n. 27/2004: *“Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda; suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto”*;

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nel presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio con le modalità di cui all'art. 2 lett. B) legge 06/12/1971 n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Cambiano, 03-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dattola Daniela  
Documento firmato digitalmente